



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MATERA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZONNO	DESIREE'	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DELL'EDERA	ANNA MARIA EMILIA VITA	Giudice
<input type="checkbox"/>	NETTIS	ANGELA ROSA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 24/2019
spedito il 28/01/2019

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2016IT001130000 ALTRI TRIBUTI 2016
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- sul ricorso n. 25/2019
spedito il 28/01/2019

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2016IT001129000 IVA-ALTRO 2016
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 24/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

26/09/2019 ore 09:30

N°

290/2019

PRONUNCIATA IL:

26.09.2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17.10.2019

Il Segretario

[Signature]

[Signature]



(segue)

- sul ricorso n. 102/2019
spedito il 24/04/2019

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2016IT001129000 IVA-ALTRO 2016
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

- sul ricorso n. 103/2019
spedito il 24/04/2019

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2016IT001130000 ALTRI TRIBUTI 2016
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

N° 2

REG.GENERALE

N° 24/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

26/09/2019 ore 09:30

FATTO e DIRITTO

In data 14.6.2010, con atto notarile registrato a Matera il 21.6.2010 al n. 2182 serie 1T, l'odierno ricorrente ha acquistato un'abitazione e pertinenza site nel Comune di Matera, godendo dell'agevolazione fiscale "prima casa" prevista dalla Nota II-bis, all'art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al DPR n.131/1986.

In data 17.5.2016 egli ha trasferito la piena proprietà dei suddetti immobili ad un trust discrezionale ed irrevocabile denominato " [] t", con atto notarile di conferimento.

Il 6.6.2016, con ulteriore atto notarile n. 1129/1T, ha acquistato un ulteriore compendio abitativo sito nel comune di Altamura (BA) (composto dai seguenti immobili: - appartamento identificato al catasto al foglio 160, particella 1327 sub 147, piano 2, interno D, scala C, categoria A/2, classe 4, vani 11,5; - annessa cantina, identificata al foglio 160, particella 1327 sub 52, piano S2, categoria C/2, classe 6, mq.15; - autorimessa identificata al foglio 160, particella 1327 sub 50, piano S2, categoria C/6, classe 4, mq.30).

Per il predetto atto di acquisto dei sopraindicati immobili l'odierno ricorrente ha nuovamente chiesto le agevolazioni fiscali "prima casa" (oggetto di revoca con gli avvisi di liquidazione impugnati) ed ha goduto, dunque:

- dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4%, di cui al n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972;
- dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (sui finanziamenti) nella misura ridotta dello 0,25 % anziché del 2%, come previsto dall'articolo 18 del DPR n.601/1973 sull'importo mutuato da un istituto bancario per l'acquisto dei menzionati immobili.

In data 24.4.2018, di propria iniziativa il ricorrente ha comunicato all'Agenzia delle Entrate di Matera, Ufficio territoriale di Pisticci, di essere parzialmente decaduto dall'agevolazione fiscale "prima casa" goduta in relazione all'acquisto degli immobili nel Comune di Altamura (il secondo di cui alla descrizione della precedente parte narrativa), nel giugno 2016, avendo costituito a favore del Trust " [] " (lo stesso cui aveva trasferito la proprietà dell'immobile sito in Matera) l'usufrutto decennale sui menzionati immobili con riserva per sé della nuda proprietà (con atto notarile n. rep. 3496, n. raccolta n. 2893 in data 4.12.2017) e non avendo intenzione di acquistare un nuovo immobile, né alcun diritto reale di godimento entro dodici mesi.

In data 4.7.2018, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Matera, Ufficio territoriale di Pisticci, avendo rilevato la duplice fruizione dell'agevolazione prima casa, ha esercitato i propri poteri di verifica, all'esito dei quali ha notificato all'odierno ricorrente due avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni recanti la decadenza dai benefici "prima casa", in relazione all'acquisto degli immobili siti in Altamura, effettuato in data 6.6.2016:

a) avviso n. 2016IT001129000, prot. n. 24923, anno di imposta 2016, con il quale ha riliquidato/rideterminato una maggior IVA nella misura pari a euro 36.600,00 (oltre interessi per euro 2.590,08) ed irrogato sanzioni per euro 10.980,001, ritenendola dovuta in misura ordinaria (impugnato con il ricorso n. 24/2019);

b) avviso n. 2016IT001130000, prot. n. 24925, anno di imposta 2016, con il quale ha riliquidato/rideterminato una maggior imposta sostitutiva (sui finanziamenti) nella misura pari a euro 10.675,00 (oltre interessi per euro 755,44) ed irrogato sanzioni per euro 3.202,502, ritenendola dovuta in misura ordinaria (impugnato con il ricorso n. 25/2019).

L'Ufficio ha, con i predetti atti, disconosciuto le agevolazioni fiscali "prima casa" relative all'acquisto degli immobili in Altamura (i secondi, acquistati in data 6.6.2016), poiché il contribuente aveva già beneficiato della stessa agevolazione in relazione al precedente acquisto di beni immobili nel Comune di Matera nel 2010.

Di conseguenza, ha riliquidato, con i rispettivi atti, sia l'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria (10%) sia l'imposta sostitutiva sui finanziamenti (2%), il tutto oltre le rispettive sanzioni e interessi.

In data 23.7.2018 il ricorrente, in relazione ai predetti avvisi, ha inoltrato all'Agenzia delle Entrate di Matera, Ufficio territoriale di Pisticci, istanza di annullamento in autotutela, evidenziando le ragioni in base alle quali riteneva erronea la dichiarata decadenza, fondate, sostanzialmente sul preventivo conferimento in trust dell'immobile acquistato in data 14.6.2010, con conseguente perdita della proprietà sul predetto.

Non avendo ottenuto il richiesto annullamento in autotutela, in data 27.9.2018 il contribuente ha notificato due paralleli ricorsi (con effetti di reclamo-mediazione ex art. 17 bis d.lgs. 546/1992) avverso i due atti sopraindicati.

In data 8.11.2018, nelle more della fase di reclamo/mediazione avviata con i ricorsi di cui al punto precedente, l'Agenzia delle Entrate di Matera - Ufficio Territoriale di Pisticci - ha notificato al ricorrente, in annullamento e sostituzione di quelli di pari data già notificati in data 4.7.2018, due nuovi avvisi recanti data 16.10.2018, con identico numero ma protocollo diverso, integrando la motivazione della pretesa fiscale avanzata, la cui misura è rimasta del tutto identica:

a) avviso n. 2016IT001129000, prot. n. 41424, anno di imposta 2016, con il quale ha riliquidato/rideterminato una maggior IVA nella misura pari a euro 36.600,00 (oltre interessi per euro 3.021,76) ed irrogato sanzioni per euro 10.980,00 (atto oggetto della presente impugnazione), impugnato con ricorso n. 102/2019;

b) avviso n. 2016IT001130000, prot. n. 41427, anno di imposta 2016, con il quale ha riliquidato/rideterminato una maggior imposta sostitutiva (sui finanziamenti) nella misura pari a euro

10.675,00 (oltre interessi per euro 881,35) ed irrogato sanzioni per euro 3.202,50, impugnato con ricorso n. 103/2019.

In sostanza, l'Ufficio ha fatto uso della potestà di autotutela sostitutiva.

Il provvedimento di revoca/decadenza di cui alla precedente lettera a) reca la seguente motivazione:

“- il sig. (omissis) in data 14 giugno 2010, con atto stipulato dal notaio dott. _____, registrato a Matera il 21 giugno al n. 2182 serie 1T ha acquistato dalla società Borgo Venusio un'abitazione e pertinenza site nel Comune di Matera, Via Germania e ha richiesto l'Agevolazione prima casa;

- la nota II-bis, comma 1 lett. c) dispone che: non bisogna essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

- il 17 maggio 2016, con atto stipulato dal notaio dott. _____, registrato a Matera il 25 maggio 2016, al n. 1077, serie 1T, ha “affidato” al signor _____, nella qualità di Trustee del trust denominato “ _____ ”, l'abitazione e la pertinenza site nel comune di Matera, Via Germania;

- che nell'atto di affidamento dei beni al Trustee, all'articolo 3 è precisato: “i beni in Trust apparterranno al Trustee, essendo tale titolarità solo strumentale e temporanea in quanto finalizzata al perseguimento delle finalità di cui all'atto istitutivo”.

- ciò premesso, ai sensi della nota II bis, all'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986, l'Ufficio procede alla revoca delle agevolazioni richieste nell'atto n. 1129 serie 1T del 2016 per i seguenti motivi:

- 1) per avere già usufruito della stessa agevolazione nell'atto di acquisto n. 2182, serie 1T del 2010 e nell'atto di acquisto n. 1129, serie IT del 2016;
- 2) perché in qualità di Disponente, al fine di conservare i beni immobili, si è spossessato affidandoli, temporaneamente, a vantaggio di un Trustee, che è diventato legittimo e pieno proprietario, ma fino all'esaurimento della sua missione. Al raggiungimento dello scopo prefissato nell'atto istitutivo, i beni saranno restituiti al disponente o a determinati beneficiari, ove esistenti.

Concludendo, anche se formalmente affidati in Trust, i beni restano nella piena disponibilità del Disponente, in ciò violando la ratio della norma sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.

Pertanto, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria, come di seguito specificato, unitamente agli interessi di mora e alla sanzione pecuniaria.”

Il secondo avviso di accertamento 2016IT001130000, prot. n. 41427, anno di imposta 2016, con il quale è stata rideterminata una maggior imposta sostitutiva (sui finanziamenti), è motivato in conseguenza della dichiarata decadenza dai benefici in questione per gli stessi immobili.

Con quattro distinti ricorsi recanti nn. 24; 25 102 e 103/2019, il ricorrente ha impugnato i quattro avvisi di accertamento in questione (di cui gli ultimi due emessi in sostituzione dei primi due).

Lamenta, in estrema sintesi, l'erroneità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo – questo il punto nodale della questione sottoposta alla Sezione - che il conferimento in trust del primo immobile (acquistato il 14.6.2010) lo abbia spogliato della proprietà dello stesso, consentendogli così di beneficiare nuovamente delle c.d. agevolazioni per la prima casa, diversamente da quanto ritenuto dall'AdE (Agenzia delle Entrate). Formula ulteriori censure, delle quali si darà puntualmente conto nel prosieguo motivazionale.

Nel costituirsi l'AdE ha difeso il proprio operato, evidenziando che il conferimento in trust, configurando un trasferimento temporaneo e solo strumentale, non farebbe venir meno la proprietà sul primo immobile, così escludendo la possibilità del beneficio per il secondo acquisto.

All'udienza del 26.9.2019 (nel corso della quale le parti hanno lungamente e compiutamente esposto le proprie tesi), la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi che i ricorsi nn. 24 e 25/2019 vanno dichiarati inammissibili, per essere rivolti avverso atti annullati in autotutela (benchè sostituiti da ulteriori avvisi) prima del deposito del ricorso presso la CTP, ovverosia avverso avvisi di accertamento non più esistenti al momento dell'instaurazione del rapporto processuale.

Tanto vale ad escludere la possibilità di accogliere la richiesta dell'Ufficio di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere che presuppone l'intervento della causa di estinzione successivamente all'instaurazione del rapporto processuale.

Nel merito, i ricorsi 102 e 103/2019 sono infondati.

Per esigenze di chiarezza espositiva, giova prendere le mosse dall'esame del ricorso n. 102/2019, con cui è stato impugnato l'avviso di accertamento inerente la decadenza dalle agevolazioni inerenti l'IVA, attesa la sua natura logicamente prodromica rispetto all'avviso recante n. 2016IT001130000, prot. n. 41427, datato 15/16.10.2018.

La omologia delle doglianze proposte nei due ricorsi nn. 102 e 103/2019, consente, peraltro, di esporre motivazioni valide per tutte le censure sostanzialmente identiche.

La natura nodale della questione proposta con il VII motivo del ricorso n. 102/2019 (rubricato "MOTIVO IV", pag. 25 del ricorso introduttivo) ne impone la trattazione prioritaria.

Sostiene il ricorrente che l'attribuzione dei beni al trustee, lo avrebbe privato della relativa proprietà, sì da escludere la causa ostativa all'ulteriore fruizione del beneficio (per l'acquisto del secondo immobile), contemplata dalla lettera c) del comma 1 della Nota II-bis all'art. 1, Tariffa, Parte Prima, allagata al DPR n.131/1986 (che dispone testualmente: *"che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo"*).

Così non è.

Come efficacemente rappresentato dall'Agenzia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte concluso (con pronunce favorevoli al contribuente, in casi di imposizione relativa ai trasferimenti effettuati in trust) che il presupposto di imposta derivante dall'attribuzione patrimoniale del bene si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni dal "trustee" al beneficiario, avendo il trasferimento iniziale dei beni a quest'ultimo solo natura transitoria, mancando, nel relativo iniziale affidamento, l'effetto traslativo vero e proprio che è determinato dal trasferimento di proprietà (data la natura transitoria e solo strumentale della cessione medesima) (sentenza n. 13141 del 25.5.2018 e ord. nn n. 31445/2018 e 31446/2018).

Nel caso di specie, l'effetto traslativo richiesto ai fini dell'esclusione della causa preclusiva è escluso da un lato dalle disposizioni dell'art. 3 dell'atto di affidamento in trust (atto notarile del 17.5.2016) citate dall'Agenzia (*" i beni in Trust apparterranno al Trustee, essendo tale titolarità solo strumentale e temporanea in quanto finalizzata al perseguimento delle finalità di cui all'atto istitutivo"*), ma anche da quelle ulteriori contenute nella medesima disposizione negoziale laddove si legge: ***"per l'attribuita titolarità al Trustee, essi (cioè i beni conferiti, n.d.e) non concorrono alla formazione del patrimonio personale di quest'ultimo, in quanto costituiscono patrimonio separato; pertanto, non formeranno oggetto della sua successione ereditaria e non faranno parte del suo regime patrimoniale familiare ed, in ogni caso, non saranno aggredibili dai creditori personali del Trustee o del Disponente; - sui diritti conferiti il Disponente cessa di avere ed esercitare ogni responsabilità, onere, potere e diritto di proprietà; detti oneri, diritti e poteri saranno assunti ed esercitati dal Trustee non nell'interesse proprio ma nell'esclusivo interesse ed a vantaggio del Trust"***.

La esclusione dal patrimonio anche del trustee a fini creditorie o successorie, esclude che il passaggio in proprietà possa considerarsi definitivo e pieno, difettando la titolarità complessiva delle facoltà proprietarie nella loro pienezza.

Da ciò consegue, altresì, che la natura del trust, per come desumibile dall'atto istitutivo, più volte invocata dal difensore del ricorrente in sede di discussione, per evidenziarne la ignoranza da parte dell'Ufficio, non ha alcun dirimente rilievo ai fini che interessano, in quanto non impinge nel merito della natura del trasferimento effettuato il 17.5.2016.

Conclusivamente, l'Agenzia ha, dal punto di vista sostanziale, correttamente operato, ritenendo non spettanti i benefici reclamati dal ricorrente.

Con il che si viene alle censure di carattere formale sollevate con gli ulteriori numerosi motivi di ricorso di seguito esaminati.

Con il I motivo di ricorso, suddiviso in ulteriori due profili di censura, il ricorrente deduce la nullità dell'atto per: a) illegittimo esercizio del potere di autotutela sostitutiva in assenza di vizi (formali) del precedente avviso di liquidazione; b) carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni dell'annullamento e successiva rinnovazione dell'atto impugnato.

Data la stretta connessione tali profili possono essere congiuntamente esaminati.

Essi sono infondati.

La doglianza muove dall'assunto che il potere di autotutela possa essere esercitato dall'Amministrazione solo in ipotesi di "vizi formali" dai quali sarebbe escluso quello di insufficiente e/o erronea motivazione.

L'assunto è del tutto privo di fondamento giuridico.

Le disposizioni sul procedimento amministrativo (che, per la loro natura generale si applicano – salvo deroga speciale- a tutti i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli finanziari), contemplano (v. art. 21 nonies L. n.241/90) l'annullamento di ufficio per qualsivoglia vizio di legittimità, al pari dell'annullamento giurisdizionale.

Tra i vizi di legittimità rientra pacificamente anche quello di insufficiente o erronea motivazione che l'Amministrazione dovesse rilevare (poiché l'obbligo motivazionale sufficiente, contemplato dall'art. 3 L. cit., laddove violato configura una violazione di legge, come tale inquadrabile nel corrispondente vizio di legittimità).

Pertanto, nell'ipotesi in questione, avendo la stessa ritenuto, all'esito del contraddittorio svoltosi con il reclamo, che la motivazione dell'atto potesse essere corroborata, ha proceduto correttamente ad integrarla con più corpose argomentazioni.

Tali considerazioni valgono a respingere l'ulteriore profilo di censura con cui il ricorrente deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni dell'annullamento e successiva rinnovazione dell'atto impugnato.

Emerge dal concreto svolgersi della vicenda precontenziosa in sede di reclamo che il contribuente ha sottoposto all'Amministrazioni specifiche deduzioni in ordine alla spettanza del beneficio reclamato (derivanti dal conferimento in trust del bene per primo acquistato), non considerate dalla stessa sotto il profilo motivazionale dei primi due avvisi ed idonee ad evidenziare elementi rilevanti (benchè non dirimenti ai fini dell'assunzione di diverse conclusioni rispetto a quelle già raggiunte in sede di adozione dei primi avvisi), ai fini dell'esercizio della potestà impositiva.

L'intento di motivare compiutamente in ordine a tali elementi spiega in modo evidente le ragioni che hanno condotto all'autotutela sostitutiva che, pur se non rese esplicite, sono chiaramente desumibili dal susseguirsi della sequenza procedimentale.

Tali considerazioni valgono, altresì, ad respingere il lamentato difetto di contraddittorio (dedotto con la il motivo sub II- nullità dell'avviso di liquidazione per mancata instaurazione di un preventivo contraddittorio endoprocedimentale), in quanto gli avvisi adottati in autotutela risultano, nella sostanza, determinati proprio dal vaglio delle osservazioni esposte dal contribuente in fase di reclamo avverso i primi due avvisi, così realizzando le invocate garanzie partecipative.

A ciò si aggiunga che l'infondatezza nel merito delle ragioni che il ricorrente ha fatto valere esclude, secondo il principio di cui all'art. 21 octies L. n. 241/90 di dequotazione dei vizi formali, che i

provvedimenti contestati avrebbero potuto aver, pur a seguito dell'instaurazione di un formale contraddittorio, diverso contenuto.

Né conduce a considerazioni diverse il profilo di censura sub 1 del I motivo di ricorso con cui si sostiene l'aggiramento dei limiti al potere di accertamento integrativo e modificativo.

Depone in senso contrario, infatti, la dirimente considerazione che nessuna variazione né nell'an né nel quantum del tributo accertato è stata operata dall'Amministrazione che si è limitata ad integrare la motivazione già esposta (e comunque, di per sé sufficiente già nei primi due avvisi a sorreggere gli stessi), lasciando immutato sia l'ammontare dell'imposta dovuta, sia la ragione fondamentale della pretesa impositiva.

Analoga sorte merita il profilo di censura (pag 13 del ricorso introduttivo) con cui si lamenta la lesione del principio di buona fede e di affidamento.

Deve, infatti, rilevarsi che l'annullamento sostitutivo è avvenuto in tempi estremamente contenuti, all'esito del contraddittorio sostanziale instaurato dalle osservazioni esposte dal contribuente, sicché nessun affidamento può essere maturato in tale lasso temporale.

Parimenti infondata è la censura con cui si deduce la violazione del divieto di doppia imposizione.

L'annullamento dei primi due avvisi esclude che tale duplicazione si sia verificata.

Parimenti infondato è il III motivo con cui si lamenta l'inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di accertamento eseguita all'estero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 60, comma 4 del d.p.r. 600/1973 e art. 142 c.p.c.

L'atto ha, infatti, compiutamente raggiunto il proprio scopo, come ne dimostra la compiuta impugnazione, sicché gli adempimenti notificatori sono stati pienamente soddisfatti.

Con il motivo sub V il contribuente lamenta la nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente (L. n.212/2000).

L'ufficio, nel disconoscere gli effetti dell'atto di affidamento al trustee del 17.5.2016, avrebbe qualificato come abusiva o elusiva la condotta del ricorrente, perché sarebbe stata violata *"la ratio della norma sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa"*.

L'atto sarebbe nullo per violazione dell'art. 10-bis che, al comma 6, dispone che *"senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto"*.

La doglianza merita analoga sorte delle precedenti per le ragioni già esposte in ordine al dedotto vizio di violazione del contraddittorio.

Infatti, da un lato la norma è stata rispettata nella sua ratio (rappresentata dall'esigenza di apporti partecipativi del contribuente), in quanto questi ha, nel concreto svolgersi dell'attività procedimentale che ha condotto all'adozione degli avvisi impugnati, compiutamente rappresentato le proprie ragioni.

Dall'altro, deve ancor prima negarsi la configurabilità dell'istituto invocato dal contribuente in quanto l'Amministrazione, a ben guardare la motivazione degli avvisi, non ha contestato un comportamento elusivo, bensì ritenuto che l'atto negoziale utilizzato per raggiungere lo scopo perseguito (godimento delle agevolazioni c.d. per "la prima casa"), pur spiegando pienamente i propri effetti (relativi al conferimento in trust del bene e non disconosciuti) non fosse idoneo a configurare uno dei presupposti richiesti per il godimento del beneficio, diversamente da quanto avviene con il fenomeno elusivo, caratterizzato dalla idoneità degli atti negoziali a perseguire l'aggiramento delle disposizioni impositive e dalla necessità di disconoscerne gli effetti per evitare lo scopo ultimo perseguito.

Con ulteriore doglianza proposta nel ricorso n. 103/2019, il contribuente lamenta, per lo specifico avviso ivi impugnato (relativo alla decadenza dalle agevolazioni finanziarie sul mutuo concesso per l'acquisto) il difetto di motivazione.

La doglianza non merita accoglimento in quanto le ragioni della sua adozione risiedono in modo evidente nella sua consequenzialità rispetto al presupposto avviso n. 2016IT001129000, prot. n. 41424, come emerge in modo evidente dalla motivazione dell'avviso n. 2016IT001130000, prot. n. 41427, nella prima premessa motivazionale.

La domanda risarcitoria segue la sorte di quella impugnatoria.

In conclusione, le questioni fin qui vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Le spese possono essere integralmente compensate per i ricorsi nn.24 e 25/2019, in ragione della minima attività processuale svolta nelle relative controversie, nonché per la natura processuale della pronuncia.

Seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, per gli ulteriori due ricorsi nn.102 e 103/2019.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Matera dichiara i ricorsi nn. 24 e 25/2019 inammissibili. Respinge i ricorsi nn. 102 e 103/2019.

Compensa integralmente le spese nei ricorsi nn. 24 e 25/2019; condanna, per i ricorsi nn.102 e 103/2019 il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita, delle spese di lite che liquida complessivamente, per entrambi, in euro 3.000,00.

Così deciso in Matera nella camera di consiglio del giorno 26.9.2019.



Il Presidente est.
dr.ssa Désirée Zonno